



COMUNE DI SAN NAZARIO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria, seduta pubblica di 1^ convocazione
N. 16 del 03.07.2015

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 611 E SS., DELLA LEGGE N. 190/2014.

L'anno **duemilaquindici**, addì **tre** del mese di **luglio**, alle ore **18.00**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone dei signori:

Presente			Presente		
BOMBIERI	ERMANDO	SI	CARLESSO	BARBARA	SI
GHEÑO	ADOLFO	SI	SCOTTON	GIULIO	SI
MORO	CLAUDIO	SI	SCOTTON	ELENA	SI
LAZZAROTTO	STEFANIA	SI	MORO	SIMONE	SI
NEGRONI	NICOLA	SI	SCOTTON	GIULIO	SI
SCOTTON	GIACOMO	SI			

PARERI EX ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 267/2000

AREA FINANZ. UNIONE MONTANA: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ TECNICA
_____ DATA 30.06.2015

AREA FINANZ. UNIONE MONTANA: PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
Si attesta altresì, la relativa copertura finanziaria così come indicato nel presente provvedimento
_____ DATA 30.06.2015

Partecipa alla seduta la Sig.ra CALIULO Dott.ssa Angioletta, Segretario Comunale.

Il Sig. BOMBIERI geom. Ermando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 49, 1° comma del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Consiglio Comunale adotta il provvedimento trascritto all'interno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali avviano un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

DATO ATTO CHE:

- il Comune partecipa al capitale sociale della Società (patrimoniale) nella misura del:
 - Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA s.p.a quota dello 0,46%
 - Brenta Servizi s.p.a. quota del 1,85%
- in data 19.12.2005, con atto rep. N. 144522, Notaio Antonucci di Bassano del Grappa (VI), le società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., dopo aver costituito ETRA S.p.A. mediante atto di scissione parziale, hanno trasferito ad essa la gestione operativa del Servizio Idrico Integrato, mantenendo unicamente la proprietà delle reti e delle infrastrutture;
- la società patrimoniale Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA s.p.a Brenta Servizi s.p.a di cui sopra è, pertanto, società non operativa, priva di dipendenti, pur essendo dotata di organo amministrativo;
- la stessa società, pertanto, a norma dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014, deve essere "soppressa";
- le modalità per il perseguimento dell'obiettivo di cui sopra (la "soppressione") sono state oggetto di attenta valutazione da parte del gruppo di lavoro organizzato da ETRA S.p.A. e composto da esperti e professionisti;
- la Legge n. 190/2014 non specifica quali siano le modalità di attuazione della "soppressione" e, pertanto, nel silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, in astratto, la stessa "soppressione" possa risultare attraverso tutte le modalità previste nella normativa vigente, purché si consegua l'obiettivo di "riduzione" delle Società partecipate fissato dalla stessa legge n. 190/2014;
- di conseguenza, sono state prese in considerazione tre distinte ipotesi volte a conseguire la "soppressione" delle Società Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.:
 - 1) la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.;
 - 2) lo scioglimento delle tre società patrimoniali;
 - 3) la fusione delle tre società patrimoniali in ETRA S.p.A.;

- la **prima ipotesi**, consistente nella la fusione tra Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A., è ritenuta elusiva delle disposizioni di cui alla L. 190/2014 sotto un duplice profilo;
 - a) sotto un primo profilo, poiché, all'esito della fusione suddetta, permarrebbe una società patrimoniale senza alcuna funzione operativa e, peraltro, priva di dipendenti, con ciò incorrendo nell'ipotesi prevista dal secondo dei criteri indicati dal comma 611 della legge 190/2014;
 - b) sotto altro profilo, in considerazione della flagrante violazione dell'art. 18, comma 2 *bis*, D.L. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, come modificato, da ultimo, dall'art. 3, comma 5 *quinquies*, Legge n. 114/2014 (divieto di nuove assunzioni), in forza del quale non potrebbe, dunque, nemmeno ipotizzarsi l'assunzione di nuovi dipendenti;
- la **seconda ipotesi**, che prevede di sciogliere le tre società (Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A.) passando attraverso la fase della liquidazione delle stesse, pur essendo conforme alla normativa e, pertanto, percorribile sul piano strettamente giuridico, non risulta ottimale e strategica per molteplici motivi:
 - a) lo scioglimento delle suddette società comporterebbe, infatti, la necessità di disporre dei beni che attualmente fanno parte del patrimonio delle società medesime, in particolare delle reti e degli altri beni (depuratori etc..) realizzati nel periodo antecedente al conferimento in ETRA S.p.A.;
 - b) tali beni, in sede di scioglimento, dovrebbero essere assegnati, previa perizia di stima del valore degli stessi, ai soci in proporzione al valore delle rispettive partecipazioni e tenendo conto, altresì, della allocazione dei beni medesimi;
 - c) dovrebbe, pertanto, essere assegnata in natura ai singoli comuni soci la parte dei beni che rientra nell'ambito territoriale di competenza tenendo, contestualmente, conto del fatto che la parte di beni assegnata ai singoli comuni deve anche rispecchiare il valore della partecipazione societaria;
 - d) al di là dell'intrinseca difficoltà nella individuazione fisica della parte di rete idrica che dovrebbe essere assegnata ad ogni comune socio, che comporterebbe anche la necessità di "isolare" la quota del costo di realizzazione della parte di rete medesima e la quota di ammortamento residua (da imputare anch'esse al singolo comune), dovrebbero essere attribuiti ai soci anche beni per definizione "comuni" in quanto posti a servizio della rete idrica di più comuni (ad es. i depuratori);
 - e) peraltro, non sussiste in capo all'ente locale alcun beneficio che possa giustificare una siffatta operazione, tenuto conto che, a prescindere dalla proprietà delle reti idriche, le stesse devono essere messe comunque a disposizione del gestore (nella specie ETRA S.p.A.);
 - f) inoltre, l'art. 172, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, dispone che *"alla scadenza del periodo di affidamento, o alla anticipata risoluzione delle concessioni in essere, i beni e gli impianti del gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente nei limiti e secondo le modalità previsti dalla convenzione"*;
- la **terza ipotesi**, consistente in una fusione tra ETRA S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. e SE.T.A. S.p.A. mediante incorporazione delle ultime tre società (incorporande) in ETRA S.p.A. (incorporante) risulta la più adeguata alle esigenze e all'interesse dell'Ente locale, perché consentirebbe di ottemperare alle prescrizioni di cui alla legge 190/2014, art. 1, comma 611 già citato, lettera b): le società patrimoniali verrebbero incorporate in ETRA S.p.A., perdendo, così, la propria autonoma personalità giuridica ed il patrimonio delle stesse si confonderebbe con quello di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione delle società patrimoniali in ETRA S.p.A. consente, tra l'altro, di superare in via definitiva le incertezze collegate ai piani di ammortamento dei beni oggetto di contratto di affitto, ad oggi tutti contabilizzati nel bilancio di ETRA S.p.A.;
- la fusione per incorporazione appare, pertanto, la soluzione preferibile: utilizzando lo strumento della c.d. fusione con concambio sarebbe garantita la proporzionalità tra le azioni attualmente detenute dai singoli comuni nelle tre diverse società patrimoniali e le azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale, all'esito della fusione;

- la fusione con concambio necessita di perizia preliminare, volta a valutare il valore delle quote di partecipazione dei singoli Comuni nelle attuali società patrimoniali affinché venga garantita la proporzionalità dell'attribuzione delle azioni che la società incorporante ETRA S.p.A. emetterebbe a titolo di aumento del capitale sociale all'esito della fusione, e ciò mediante determinazione del c.d. rapporto di cambio delle partecipazioni;
- la congruità di tale rapporto di cambio sarebbe assicurata dalla valutazione degli esperti nominati dal Tribunale nel corso del procedimento, valutazione da effettuarsi prima della delibera di assemblea straordinaria di approvazione del progetto di fusione;

CONSIDERATO CHE:

- l'Amministrazione comunale:
 - ritiene preferibile l'attuazione della terza soluzione proposta, in quanto maggiormente rispondente all'interesse dell'Ente locale;
 - intende perfezionare la fusione per incorporazione della Società (patrimoniale) Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA s.p.a e Brenta Servizi s.p.a in ETRA S.p.A.;
- è necessario:
 - che l'Assemblea dei soci della Società Brenta Servizi s.p.a. deliberi l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione in ETRA S.p.A.;
 - che l'Assemblea dei soci di ETRA S.p.A. approvi il predetto progetto di fusione;
- al Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie deve essere allegata una specifica relazione tecnica, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge n. 190/2014;
- il Piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. Tale pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);
- **Vista** la delibera di Giunta n. 15 del 30.03.2015, avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014)"

SENTITI i seguenti interventi:

Il consigliere Scotton Giulio (minoranza) fa presente che ETRA gestisce per i Comuni il servizio idrico e dei rifiuti, compreso anche il servizio depurazione. Il ruolo di ETRA diventerà maggiormente rilevante e si chiede in che modo i comuni potranno averne il controllo. Il ruolo è legato anche all'assegnazione degli assets e quindi la società dovrebbe essere gestita al meglio per non gravare sui cittadini.

Il Sindaco comunica che i Comuni sono già rappresentati in ETRA. Il presidente del consiglio di sorveglianza è il sindaco di Mussolente che ha contatti continui con il consiglio di amministrazione e riferisce settimanalmente sull'andamento della società.

Il Segretario esplica che aver dato l'affidamento in house all'ETRA presuppone un controllo analogo, da ciò deriva la nomina del consiglio di vigilanza.

Il consigliere Scotton Giulio (minoranza) ribadisce che non è importante che la società faccia utili ma che funzioni bene.

Il consigliere Lazzarotto Stefania afferma che ci si deve fidare delle persone che amministrano per conto dei Comuni.

Il Segretario comunica che ci sono comuni del marosticense che hanno affidato il servizio dei rifiuti ad altre ditte in questo modo i comuni sono riusciti ad ottenere condizioni migliori.

Il consigliere Sotton Elena afferma che se altri enti hanno stipulato contratti con ditte diverse da ETRA vuol dire che si possono ottenere condizioni migliori per i cittadini.

Il consigliere Scotton Giulio ribadisce che è molto importante verificar e l'andamento della ditta visto che altri comuni hanno fatto scelte diverse.

Il Segretario spiega la differenza normativa tra il servizio dei rifiuti che poteva essere affidato in regime di libero mercato e il ciclo dell'acqua che è un servizio pubblico.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 11 (undici) consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 611 e ss., il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, da attuarsi mediante fusione per incorporazione di in ETRA S.p.A. secondo le indicazioni contenute in premessa;
2. di esprimere voto favorevole alla proposta di fusione per incorporazione di Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA s.p.a e Brenta Servizi s.p.a in ETRA S.p.A ;
3. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Brentas Servizi s.p.a. che sarà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA s.p.a e Brenta Servizi s.p.a in ETRA S.p.A ;
4. di autorizzare sin d'ora il Sindaco a rappresentare il Comune in seno all'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società ETRA S.p.A. che verrà appositamente convocata per l'eventuale approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SE.T.A. S.p.A., Altopiano Servizi S.r.l., Brenta Servizi S.p.A. in ETRA S.p.A.;
5. di incaricare l'Ufficio finanziario del Comune di predisporre la relazione tecnica prevista dall'art. 1, comma 612, c. 190/2014, in conformità alla presente deliberazione;
6. di disporre:
 - la trasmissione della presente deliberazione, unitamente alla relazione tecnica di cui al precedente punto 5, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
 - la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale del Comune;
 - la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione "Amministrazione trasparente";

Con successiva votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 8 (otto) consiglieri presenti,

Verbale letto, approvato e sottoscritto nel testo sopra esteso.

IL PRESIDENTE
BOMBIERI Ermando

IL CONSIGLIERE ANZIANO
GHENO Adolfo

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO dott.ssa Angioletta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 24 LUG. 2015 al 08 AGO. 2015, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

San Nazario, 24 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALIULO dott.ssa Angioletta

n. 27 Reg. Pubbl.

Si dichiara che l'atto viene pubblicato nelle forme di legge

dal 24 LUG. 2015 al 08 AGO. 2015

all'Albo on line di questo Comune.

Li 24 LUG. 2015

Il Funzionario Incaricato

(Ropelato Laura)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge nel periodo suindicato, è divenuta esecutiva come segue:

dopo il 10° giorno della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

San Nazario, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE